



NUOVO REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO
DEI PRODOTTI ITTICI DEL COMUNE DI GENOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014

In vigore dal 29/01/2014

NUOVO REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO
DEI PRODOTTI ITTICI DEL COMUNE DI GENOVA

INDICE

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Finalità e principi
- Articolo 3 - Prodotti che possono essere commercializzati sul Mercato
- Articolo 4 - Organismi operanti sul Mercato
- Articolo 5 - Ente Gestore
- Articolo 6 - Direttore del Mercato
- Articolo 7 - Commissione di Mercato
- Articolo 8 - Soggetti che possono operare sul Mercato ed accedervi
- Articolo 9 - Albo degli operatori di Mercato
- Articolo 10 - Canoni
- Articolo 11 - Destinazione e concessione dei posteggi e delle connesse infrastrutture
- Articolo 12 - Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi
- Articolo 13 - Gestione dei posteggi
- Articolo 14 - Sospensione, decadenza e revoca
- Articolo 15 - Responsabilità
- Articolo 16 - Piani di Autocontrollo
- Articolo 17 - Disposizioni in materia di igiene e sicurezza
- Articolo 18 - Smaltimento rifiuti e sottoprodotti di origine animale
- Articolo 19 - Servizi di verifica del peso
- Articolo 20 - Calendario ed orario
- Articolo 21 - Sistemi di vendita e relativo svolgimento
- Articolo 22 - Ordine interno
- Articolo 23 - Controllo e sanzioni
- Articolo 24 - Cassa Mercato
- Articolo 25 - Trasferimento del Mercato
- Articolo 26 - Servizi al Mercato
- Articolo 27 - Abrogazione del precedente Regolamento

Art. 1

Definizioni

1.1 Il presente Regolamento, detta le norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Civico Mercato Ittico all'Ingresso di Genova, istituito dal Comune di Genova, che ne è l'attuale Gestore.

1.2 Il Civico Mercato Ittico all'ingrosso di Genova è situato nell'area ubicata in Corso Maurizio Quadrio n. 1, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

1.3 Definizioni ai fini del presente Regolamento:

- “Mercato all’Ingresso”: Azienda del settore alimentare comprendente varie unità separate che hanno in comune impianti e sezioni in cui i prodotti alimentari sono venduti agli operatori del settore alimentare;
- per "Mercato" si intende il Civico Mercato Ittico all'Ingresso di cui ai commi precedenti;
- per "Ente Gestore" si intende il Comune di Genova, così come rappresentato nel tipo di organizzazione da esso stesso formalizzato e fatte salve successive eventuali modifiche;
- per "Legge Regionale" si intende la Legge Regionale n. 1/2007;
- per "Regolamento" si intende il Regolamento vigente del Mercato;
- per "Prodotti" si intendono quelli indicati al successivo articolo 3;
- per “Prodotti della Pesca” si intendono tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane) selvatici o di allevamento e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;
- per “Prodotti della Pesca Freschi” si intendono i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto od in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione inteso a garantire la conservazione;
- per “Prodotti della Pesca Preparati” si intendono i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad un’operazione che ne abbia modificato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura e la tritatura;
- per “Prodotti della Pesca Trasformati” si intendono i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

- per “Prodotti d’Origine Animale” si intendono molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
- per “Prodotti Composti” si intendono i prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;
- per “Rintracciabilità” si intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi di produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- per "Posteggio" si intende il posteggio di vendita oggetto di rapporto concessorio con il Gestore, di cui al successivo articolo 11;
- per "Direttore" si intende il Direttore del Mercato di cui al successivo articolo 6;
- per "Polizia Municipale" si intende la Polizia Municipale di Genova;
- per "R.A.San." si intende il Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore di cui al successivo articolo 6;
- per "Piano" si intende il Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore di cui al successivo articolo 16;
- per "Commissione" si intende la Commissione Consultiva di Mercato;
- per "Operatori Concessionari" si intendono i grossisti titolari di concessione continuativa di posteggio di vendita all'interno del Mercato;
- per "Consumatori Privati" si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti al dettaglio per il solo consumo familiare.

Art. 2

Finalità e Principi

2.1 Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti, il funzionamento e la gestione del Mercato Ittico all’Ingrosso, nonché le attività di commercializzazione dei prodotti in esso esplicitati.

2.2 Il Comune di Genova gestisce direttamente la Struttura del Mercato Ittico di Piazza Cavour. Preposta è la struttura Amministrativa della Direzione Sviluppo Economico. Apposita ordinanza del Sindaco n. 131 del 11.07.2003, ne stabilisce l’area mercatale entro la quale non è possibile effettuare operazioni di commercializzazione dei prodotti ittici.

2.3 La Struttura di Piazza Cavour è stata riconosciuta agli effetti comunitari, ai sensi del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 531 e, confermata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 con Numero di Riconoscimento CE IT 357.

2.4 Il Gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercatale ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercatale.

2.5 L'Ente Gestore non può svolgere nessuna attività connessa alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, che sono svolte in via esclusiva dalle Imprese alimentari concessionarie degli spazi di vendita, posteggi e celle.

2.6 Il Gestore, con deliberazione del Consiglio Comunale, può decidere la dismissione del Mercato sia attraverso la sua chiusura e/o trasferimento, sia attraverso una sua diversa modalità di gestione.

Art. 3

Prodotti che possono essere commercializzati sul Mercato

3.1 Ai sensi della vigente normativa sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti ittici destinati al consumo umano:

- prodotti della pesca (freschi, preparati, trasformati);
- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi;

è, altresì, ammessa la vendita di:

- prodotti ittici surgelati, congelati e conservati;
- alghe marine commestibili;
- varietà di lumache terrestri ammesse dalla legge;
- ghiaccio.

3.2 Delle eventuali sopravvenute modifiche od integrazioni alle normative specifiche relative all'elenco di cui ai commi precedenti, il Gestore prenderà atto con apposito provvedimento, sentita la Commissione di cui all'art. 7.

Art. 4

Organismi operanti sul Mercato

4.1 Gli organismi operanti nel mercato sono:

- l'Ente Gestore;

- il Direttore di Mercato;
- la Commissione di Mercato;
- i Servizi Veterinari di Ispezione e Controllo;
- i Servizi di Polizia Amministrativa.

4.2 Nel mercato è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

- Direzione del Mercato;
- Rilevazione Statistica;
- Verifica del Peso e Qualità.

4.3 Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di polizia amministrativa nel Mercato sono svolte istituzionalmente dagli Enti competenti.

4.4 La rilevazione statistica può essere eseguita direttamente dall'Ente Gestore o data in convenzione ad una ditta specializzata.

4.5 Possono, inoltre, essere dati in concessione:

- il servizio di pulizia del Mercato;
- il servizio di bar e ristoro;
- il servizio di posteggio;
- il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- il servizio di facchinaggio;
- ogni altro servizio ausiliario al Mercato.

4.6 Le concessioni relative a queste ultime attività sono regolate da apposite convenzioni tra l'Ente Gestore e le ditte concessionarie.

Art. 5

Ente Gestore

5.1 L'Ente Gestore è disciplinato dalla Legge Regionale n. 1/2007.

5.2 Il Gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercatale e dai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercatale stessa; provvede altresì:

- alla manutenzione ordinaria della struttura mercatale e a quella straordinaria, qualora sia prevista in convenzione;
- alla funzionalità degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di Mercato.

5.3 Sono esclusi le attrezzature e gli impianti di proprietà dei singoli Operatori.

5.4 Il Gestore percepisce dagli Operatori le tariffe di mercato ed il canone di concessione.

Art. 6

Direttore del Mercato

6.1 Al Mercato è preposto il Direttore pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico, nominato dal soggetto gestore, che può delegare un dipendente della stessa Direzione con qualifica non inferiore a Funzionario. Il Direttore nominato sovrintende in modo autonomo al regolare funzionamento delle strutture, dei relativi servizi e del relativo personale secondo le norme di legge e di regolamento nonché secondo le disposizioni del soggetto Gestore, cui risponde del proprio operato.

6.2 In particolare il Direttore:

- vigila sull'andamento del Mercato, sull'osservanza del Regolamento e di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte;
- vigila sulla conformità merceologica delle derrate introdotte nel Mercato, salvo che per gli aspetti che la legge riserva all'Autorità Sanitaria o ad altro organismo di vigilanza e controllo;
- provvede a dar corso alle prescrizioni di esercizio impartite dall'Autorità Sanitaria e cura la custodia e, ove prescritto, la distruzione delle derrate poste sotto sequestro dalla stessa autorità;
- vigila sulla compilazione delle statistiche del Mercato e, se previsto, compila le relazioni riguardanti il Mercato stesso;
- adotta, in casi particolari ed urgenti che potrebbero compromettere la funzionalità del Mercato in materia di pubblica incolumità, igiene della struttura e degli alimenti, le azioni ritenute necessarie informandone immediatamente l'Ente Gestore e l'Autorità Sanitaria, qualora il caso rivesta anche aspetti di sua competenza;
- autorizza, su parere favorevole del Servizio Veterinario, in caso di pesca eccezionale, qualora non sia possibile esitare al consumo tutto il pescato, la donazione ad Enti assistenziali e la devoluzione agli stessi Enti del pescato sequestrato dichiarato idoneo al consumo umano;
- propone all'Ente Gestore i provvedimenti ritenuti indispensabili o comunque idonei a migliorare l'efficienza del Mercato stesso;
- accerta i requisiti per l'ammissione alla vendita ed agli acquisti degli Operatori di cui

all'articolo 8 del presente Regolamento;

- provvede ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale necessaria o utile al buon funzionamento del Mercato;
- esercita le funzioni di vigilanza e procede a segnalare agli Addetti alla Vigilanza del Mercato le irregolarità rilevate per le conseguenti contestazioni sanzionatorie.

6.3 Il Direttore del Mercato è anche Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario (R.A.San) dell'Ente Gestore che nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di consulenze esterne qualificate.

Il R.A.San. è responsabile della conformità igienico-sanitaria delle parti comuni del Mercato e dell'ottemperanza al Piano di cui al successivo articolo 16.

Deve altresì segnalare tempestivamente, quando ne viene a conoscenza, all'Autorità Sanitaria ed alla Polizia Municipale, l'eventuale presenza di prodotti di cui deve essere vietata la vendita nonché coordinarsi, anche direttamente in caso di urgenza, con l'Autorità Sanitaria competente, per promuoverne l'intervento ai fini della tutela della salute pubblica.

6.4 Il Direttore nell'ambito delle proprie funzioni non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali di qualsiasi genere.

6.5 Al Direttore ed al Personale Addetto al Mercato è vietato far parte di società aventi ad oggetto le attività suddette.

6.6 Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da Personale Impiegatizio ed Operaio, gerarchicamente da lui dipendente. Può essere nominato un Vice Direttore.

6.6 L'assunzione, il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del Personale di cui al precedente comma è regolato dalle disposizioni riguardanti il Personale del Comune di Genova.

Art. 7

Commissione di Mercato

7.1 L'Ente Gestore è rappresentato nella Commissione di cui agli articoli 46 e 47 della Legge Regionale n. 1/2007 dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico che può, a sua volta, designare un supplente.

Art. 8

Soggetti che possono operare sul Mercato ed accedervi

8.1 Hanno accesso al Mercato le persone in possesso della “tessera di mercato”; i titolari di tessera come ammessi agli acquisti, non possono essere titolari di tessera, come ammessi alle vendite.

8.2 Sono ammessi alle vendite nel Mercato i Concessionari di posteggio come individuati all'articolo 11 del presente Regolamento e appartenenti alle categorie sotto elencate:

- i commercianti all'ingrosso dei prodotti ittici;
- i produttori ittici singoli od associati;
- i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
- gli operatori che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- i commissionari o mandatari.

8.3 I Concessionari hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione i nominativi del personale dipendente operante all'interno del mercato ed informarla in caso di variazioni.

8.4 Sono ammessi agli acquisti nel Mercato tutti i soggetti, o loro dipendenti o delegati, che prestano attività imprenditoriale nel campo del commercio all'ingrosso e dal dettaglio, della somministrazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti trattati sul mercato, con le modalità di accesso previste per la categoria di appartenenza.

8.5 I dipendenti di Concessionari del Mercato, i quali non operino all'interno del Mercato all'Ingresso, sono ammessi agli acquisti solo se muniti di tessera prevista per gli acquisti dei dettaglianti.

8.6 Sono altresì ammessi agli acquisti le mense aziendali e scolastiche, gli istituti di beneficenza e religiosi, gli operatori con attività collaterali al mercato, ivi compresi i trasportatori per conto terzi, i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori di Mercato, nonché il pubblico con le modalità ed in orari stabiliti dalla Direzione del Mercato.

8.7 Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite e agli acquisti è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della certificazione rilasciata dalla CCIAA della Provincia in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate nell'elenco succitato.

8.8 Per i produttori è sufficiente l'esibizione del permesso di pesca previsto dalle Leggi sulla pesca.

8.9 Per i Commercianti al Dettaglio e per gli Ambulanti di prodotti ittici, è sufficiente

l'esibizione delle rispettive autorizzazioni amministrative regolarmente rinnovate.

8.10 Solo su preventiva autorizzazione del Direttore, sono pure ammessi ad accedere al Mercato visitatori sia per motivi di studio sia turistici.

Art. 9

Albo degli Operatori di Mercato

9.1 Presso la Direzione di Mercato è istituito l'Albo degli Operatori di Mercato, cui debbono iscriversi tutti coloro che appartenendo alle categorie di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, chiedono di poter accedere al Mercato stesso.

9.2 L'Ente Gestore del Mercato unitamente al Direttore dello stesso stabilisce, compatibilmente con le norme vigenti in materia di autocertificazione, la documentazione che deve essere prodotta per l'iscrizione all'Albo.

All'atto dell'iscrizione all'Albo, la Direzione rilascia la tessera di accesso al Mercato, sulla quale devono essere riportati i dati identificativi del soggetto, la categoria di appartenenza nonché il titolo di autorizzazione e la data di rilascio.

9.3 La tessera ha validità per l'anno di rilascio ed è rilasciata o rinnovata previo il pagamento della tariffa stabilita dall'Ente Gestore; il Direttore può imporre di portare il distintivo in modo visibile sopra gli abiti.

9.4 E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del Mercato all'Ingrosso a chi non è munito di tessera o di permesso regolare. Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenute giustificate. In tal caso rilascia un permesso provvisorio.

Art. 10

Canoni

10.1 I canoni di mercato sono predisposti ed approvati dal soggetto Gestore, sentito il parere della Commissione e, a cura del Direttore del Mercato, sono esposti in modo che ogni operatore possa prenderne visione.

10.2 I canoni di mercato sono corrisposti dagli Operatori di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. Inoltre i canoni devono essere pagati anticipatamente ogni bimestre, entro giorni 10 dall'emissione della fattura.

Art. 11

Destinazione e concessione dei posteggi e delle connesse infrastrutture

11.1 Il numero dei posteggi e la loro superficie sono determinati dall'Ente Gestore con proprio provvedimento sentita la Commissione di Mercato; i posteggi che si rendono disponibili sono assegnati attraverso bando pubblico e le relative concessioni hanno durata decennale.

11.2 A ciascun soggetto giuridico non può essere assegnato in concessione più di un posteggio.

11.3. I posteggi e le loro pertinenze possono essere usati esclusivamente dall'intestatario della concessione per il deposito dei prodotti e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di vendita sul Mercato.

11.4 L'assegnazione è effettuata dall'Ente Gestore in base alla formulazione di una graduatoria che valuta la capacità imprenditoriale e le dimensioni dell'impresa desunta dal volume d'affari complessivo e dal numero di dipendenti operante nell'Azienda.

11.5 L'atto di concessione indica il numero di posteggio attribuito con la relativa metratura e l'eventuale cella frigorifera.

11.6 La superficie di vendita può essere rideterminata dall'Ente Gestore sulla base della richiesta degli operatori sentita la Commissione di Mercato con cadenza almeno triennale.

Art. 12

Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi

12.1 Qualora, per rinuncia, fallimento, decadenza o revoca, si rendano a disposizione dei posteggi od altre aree di Mercato, il Gestore provvederà ad emettere avviso di bando per l'assegnazione temporanea fino alla scadenza coincidente con quella dei posteggi assegnati con durata decennale.

12.2 I posteggi e le aree del mercato saranno assegnate alle medesime condizioni di cui all'articolo 11.

12.3 Il posteggio assegnato dovrà essere accettato nelle condizioni in cui si trova.

12.4 Ogni eventuale miglioria apportata dall'Operatore Concessionario temporaneo non potrà essere motivo di rimborso da parte del Gestore.

Art. 13

Gestione dei posteggi

13.1 La concessione di un posteggio di vendita è intestata, ai sensi di legge, a persone fisiche, a società di capitali, società di persone, società cooperative, regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge stessa.

13.2 In caso di cessione dell'attività per atto tra vivi gli aventi causa ed in caso di cessione per causa di morte, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado, possono chiedere la reintestazione della concessione in essere, che mantiene la sua durata sino alla originaria scadenza, purché in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

13.3 A tale fine, gli aventi titolo ai sensi del comma precedente devono presentare all'Ente Gestore istanza di reintestazione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

13.4 Nel caso di fusione delle attività commerciali di due o più Operatori Concessionari potrà essere mantenuta la concessione di un solo posteggio, nella sua originaria consistenza e metratura.

13.5 La manutenzione ordinaria dei posteggi e delle attrezzature è a cura degli Operatori Concessionari. In caso di modifiche strutturali dei posteggi è necessario il preventivo consenso dell'Ente Gestore.

13.6 L'Ente Gestore, per sopraggiunti motivi di carattere logistico, può in qualsiasi momento disporre il trasferimento del Concessionario dal posteggio assegnato ad altro posteggio.

Art. 14

Sospensione, decadenza e revoca

14.1 Il Direttore del Mercato provvede con proprio atto, alla consegna dei posteggi e delle infrastrutture, redigendone apposito verbale di consegna che deve essere sottoscritto al concessionario per presa in carico. Le concessioni di cui all'articolo 11 decadono:

- per cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- per la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite;
- per accertata ed ingiustificata inattività del posteggio per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno. Nel computo dei suddetti termini non si tiene conto dei periodi di chiusura feriale fissati dall'Ente Gestore;
- per morosità nel pagamento del canone corrispondente a tre mensilità consecutive;

- per gravi violazioni di Legge o di Regolamento;
- qualora nel triennio di riferimento il fatturato dell'assegnatario non abbia raggiunto almeno il valore minimo previsto dall'Ente Gestore in apposito atto. La disposizione non si applica ai produttori ittici della Liguria che commercializzano solo il loro pescato.

14.2 Il Direttore del Mercato comunica l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e assegna un termine di 30 giorni per eventuali contestazioni o discolpe.

Trascorso tale periodo senza riscontri o con insufficienti motivazioni, si procederà alla conclusione del provvedimento di decadenza dalla concessione.

14.4 Per motivazioni di gravi infrazioni al mantenimento in regola con la normativa vigente in materia di HACCP del proprio posteggio e/o cella frigorifera, è prevista la sospensione temporanea dall'attività commerciale per un periodo da 1 a 3 giornate lavorative.

14.5 La reiterata infrazione alle normative di cui al comma 2, prevede la revoca definitiva della concessione.

14.6 Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il Concessionario deve riconsegnare il posteggio al Gestore, libero da persone e cose, con la rimozione d'impianti o sovrastrutture, nonché in condizioni igieniche e funzionali tali da permettere l'immediato ingresso di un altro operatore.

14.5 Alla cessazione o revoca della concessione, il Direttore, ove possibile di concerto con il Concessionario, redige verbale di riconsegna all'Ente Gestore.

Art. 15

Responsabilità

15.1 Gli Operatori ed i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

15.2 Ciascun assegnatario deve stipulare polizza assicurativa che preveda un'adeguata copertura per i danni eventualmente provocati nell'ambito della propria attività, a terzi o alle strutture del Mercato.

15.3 Copia della polizza, di durata pari al periodo di concessione, deve essere acquisita agli atti della Direzione, che ne valuta la congruità, prima del rilascio formale della concessione.

15.4 Chiunque accede al Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto a rimborsare al Gestore gli eventuali danni da lui arrecati al Mercato stesso ed alle sue strutture.

15.5 Il Gestore è esonerato da ogni responsabilità per furti e danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.

Art. 16

Piani di Autocontrollo

16.1 Il Piano di Autocontrollo Sanitario dell'Ente Gestore, e sue modifiche, viene elaborato dal Direttore del Mercato in qualità di R.A.San. e validato dall'Autorità Sanitaria competente.

Tale Piano di Autocontrollo è relativo alla gestione igienico sanitaria delle parti comuni.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 17 ed al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato, il Piano può prevedere al suo interno regole sanitarie comuni da inserire nei Piani di Autocontrollo dei singoli Operatori concessionari, come previsto dallo stesso articolo 17, comma 3.

16.2 Ogni Operatore Concessionario deve predisporre ed osservare secondo quanto previsto dalla normativa vigente un proprio piano di autocontrollo igienico-sanitario.

Ogni Operatore Concessionario comunica all'Ente Gestore i nominativi del Responsabile del Piano di Autocontrollo di cui sopra e del suo sostituto. Comunica altresì ogni eventuale modifica ai detti nominativi.

Ogni Operatore Concessionario deve conservare presso il posteggio di vendita il Piano di Autocontrollo e le relative registrazioni.

Il Piano di Autocontrollo deve essere sottoposto a periodica revisione e reso disponibile su richiesta dell'Ente Gestore e dell'Autorità Competente.

Il Piano di Autocontrollo può essere sottoposto a periodici controlli sia nella documentazione sia nella sua attuazione da parte dell'Ente Gestore.

Art. 17

Disposizioni in materia di igiene e sicurezza

17.1 L'Ente Gestore provvede direttamente o tramite ditte specializzate o in convenzione con gli Operatori di Mercato alle attività di:

- manutenzione ai fini sanitari di aree, locali, impianti ed attrezzature di propria pertinenza;
- pulizia e sanificazione di aree, locali, impianti ed attrezzature di propria pertinenza;
- controllo degli insetti ed altri animali indesiderati.

17.2 Ogni apparecchiatura e struttura utilizzata sotto la responsabilità dell'Operatore Concessionario, deve rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

17.3 Ogni Operatore Concessionario deve predisporre ed attuare un Piano di Pulizia e Sanificazione delle aree, locali, impianti e attrezzature di propria pertinenza.

Tale Piano e la sua attuazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte dell'Ente Gestore.

17.4 Gli spazi e le aree comuni devono rimanere sgombri al fine di consentire all'Ente Gestore, di effettuare le operazioni di pulizia

17.5 L'Ente Gestore e le Ditte assegnatarie Concessionarie assicurano l'ottemperanza a qualsiasi prescrizione od intervento richiesti dall'Autorità Sanitaria depositandone copia presso l'ufficio della Vigilanza Sanitaria.

17.6 Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza dell'Ente Gestore e dei singoli Assegnatari Concessionari devono comunque essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica. Inoltre l'Ente Gestore è responsabile del controllo delle temperature degli impianti di conservazione in regime di freddo dati in concessione.

17.7 Gli Operatori Concessionari sono responsabili del controllo delle temperature di tutti gli impianti di conservazione in regime di freddo situati nelle rispettive aree di pertinenza. In ottemperanza alla normativa vigente, ogni Operatore Concessionario deve garantire il rispetto delle temperature dei prodotti commercializzati.

17.8 Il ghiaccio deve essere conforme alla normativa vigente.

È vietato il riutilizzo del ghiaccio.

Chiunque voglia vendere e/o cedere ghiaccio deve preventivamente informare l'Ente Gestore ed accertarsi che il prodotto sia in regola con la normativa vigente.

17.9 Gli O.S.A interessati devono presentare i documenti richiesti dall'Ente Gestore e dall'Autorità Sanitaria competente.

Gli O.S.A. autorizzati sono soggetti a periodica valutazione di conformità igienico sanitaria.

Art. 18

Smaltimento rifiuti e sottoprodotti di origine animale

I rifiuti prodotti in ambito di attività mercatale sono:

- imballaggi in materiali misti (Codice C.E.R. . 15 01 06)
- sottoprodotti di origine animale (S.O.A.)

Lo smaltimento degli stessi è regolamentato come segue:

18.1 Gli imballaggi in materiali misti (Codice C.E.R. . 15 01 06) privati di residui organici de-

vono essere accatastati su roller.

L'accatastamento è effettuato dal Concessionario. Lo smaltimento è a carico dell'Ente Gestore, tramite il Servizio Municipalizzato di Nettezza Urbana.

18.2 I sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) sono rappresentati dai prodotti ittici non ritenuti idonei alla vendita e dichiarati come tali. Le operazioni di smaltimento dei S.O.A. prevedono il loro conferimento da parte del Concessionario presso la cella all'uopo identificata. Tale operazione deve essere effettuata in orari determinati e con contestuale pesatura. Lo smaltimento è affidato a ditta esterna autorizzata con compartecipazione alla spesa a carico dei Concessionari. E' vietato depositare qualsiasi tipologia di rifiuto al di fuori delle aree loro destinate.

L'eventuale ritrovamento di prodotti ittici abbandonati o depositati in aree non autorizzate comporta la loro gestione come Sottoprodotti di Origine Animale ed i relativi costi di smaltimento sono ripartiti tra tutti i Concessionari.

Art. 19

Servizi di verifica del peso

19.1 All'interno del Mercato è posto a servizio dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza della pesatura presso i venditori. La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima ed all'atto della consegna delle merci e alla presenza degli interessati.

Art. 20

Calendario ed orario

20.1 La Direzione del Mercato, sentita la Commissione, definisce l'orario di accesso ed il calendario annuale per lo svolgimento delle attività, che vengono resi noti agli operatori mediante pubblicazione ed affissione all'interno del Mercato.

20.2 La Direzione, sentita la Commissione, può individuare e riservare una fascia oraria per la vendita al minuto ai privati consumatori, previa l'osservanza di tutte le norme igieniche e commerciali che regolano l'attività di detta vendita e dettando eventuali ulteriori norme che si rendessero necessarie.

20.3 Il Direttore in casi particolari ed urgenti, ovvero in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati e di concerto con l'Autorità Sanitaria di Vigilanza, può apportare modifiche al calendario e/o all'orario di contrattazione per agevolare

la collocazione dei prodotti, riferendone all'Ente Gestore nonché alla Commissione di Mercato.

20.4 Il Direttore in caso di circostanze particolari ed urgenti, ha facoltà di ritardare o anticipare l'inizio od il termine delle contrattazioni dandone, ove possibile, preventivo avvertimento mediante pubblicazione all'interno del mercato.

Art. 21

Sistemi di vendita e relativo svolgimento

21.1 Le vendite di norma avvengono a libera contrattazione fra le parti.

Le vendite possono avvenire liberamente a collo, ad unità di confezione ed a peso netto, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche, commerciali e sanitarie previste dall'ordinamento, ivi compresa l'etichettatura se prevista da norme specifiche.

Il quantitativo minimo per gli acquisti nel mercato è di chilogrammi due, escluso il pesce azzurro che deve essere venduto a cassa.

La presentazione e l'imballaggio dei prodotti deve avvenire per qualità e pezzature omogenee; in caso contrario e dove questa non sia manifestamente riscontrabile da parte dell'acquirente, il venditore è tenuto a rendere manifesta agli acquirenti la disomogeneità dei prodotti.

21.2 Non possono coincidere l'orario di vendita all'ingrosso con quello al minuto.

21.3 Per ogni vendita effettuata nel Mercato il venditore deve emettere un documento di vendita specificando il peso, la qualità, la quantità ed il prezzo del prodotto venduto ed, in particolare, che il prodotto è stato sottoposto ai necessari controlli igienico-sanitari.

21.4 Le vendite tra grossisti operanti all'interno del mercato possono avvenire anche nella mezz'ora precedente l'inizio delle vendite ai dettaglianti purché esitate e poste in vendita presso il proprio posteggio.

21.5 Per esigenze di natura statistica gli Operatori alle vendite devono comunicare giornalmente alla Direzione del Mercato l'entità delle merci conferite, di quelle commercializzate nell'ambito del Mercato ed i relativi prezzi.

21.6 Le notizie acquisite dalla Direzione, che verranno utilizzate per la compilazione dei bollettini dei prezzi e per conoscere l'entità dei conferimenti, sono riservate e coperte dal segreto statistico, fatte salve le pubblicazioni per dati aggregati.

Art. 22

Ordine interno

22.1 E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- attendere alle operazioni di selezionatura o ad altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
- attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- introdurre animali;
- sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
- tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, l'igiene, il decoro o la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- circolare fuori delle sale di esposizione o di vendita con coltelli od altri arnesi di lavoro;
- uscire dal Mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

22.2 Gli operatori del Mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.

Art. 23

Controllo e sanzioni

23.1 Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento nonché delle altre disposizioni prescritte dall'Ente Gestore, sono demandati al Direttore di Mercato che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente e coordinato e al nucleo distaccato presso il Mercato della Polizia Municipale di Genova, nonché agli altri organi di Polizia Giudiziaria.

23.2 I trasgressori sono assoggettati alla sanzione prevista dall'art. 143 comma 3 della L.R. 1/2007 e s.m.i. per violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, e alla decadenza o alla revoca nei casi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 24

Cassa Mercato

24.1 Il servizio di Cassa Mercato è svolto all'interno del Mercato, dall'Istituto Bancario scelto in base alle procedure delle leggi vigenti.

24.2 Le norme di funzionamento della Cassa Mercato sono regolate da apposita convenzione stipulata tra il Comune e l'Istituto incaricato della gestione e dal Regolamento della Cassa di Mercato deliberato dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

24.3 I locali occorrenti alla Cassa di Mercato sono posti a disposizione dal Comune entro il recinto del Mercato, con ingresso dal Mercato stesso.

Art. 25

Trasferimento del Mercato

25.1 In caso di trasferimento del Mercato in altro sito autorizzato secondo le disposizioni della legge regionale n. 1/2007 e s.m.i., le concessioni dei posteggi mantengono la loro validità fino alla scadenza originariamente prevista, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dal mutamento dei parametri connessi al trasferimento del Mercato così come possono, a giudizio dell'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, mantenere la loro validità i contratti di fornitura di beni e servizi sino alla scadenza originariamente prevista.

Art. 26

Servizi al Mercato

26.1 Il soggetto Gestore pubblico, al fine di migliorare l'efficienza organizzativa, può provvedere all'istituzione nell'ambito del Mercato di servizi erogati da soggetti terzi. In tale caso la concessione deve essere temporalmente limitata e attribuita, senza vincoli di esclusiva, mediante procedure previste dalle leggi in vigore che comportino il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori di provate capacità tecniche.

Art. 27

Abrogazione del precedente Regolamento

27.1 Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione n. 80 del 03.10.2006.